

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni. Il nuovo decreto legislativo di modifica del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

di Beatrice Corradi

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della delega contenuta nella legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva n. 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, del Parlamento europeo e del Consiglio. Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 16 marzo 2013, ma è stata accertata l'opportunità di una attuazione anticipata. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano quindi alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) prevedeva all'articolo 4 la decorrenza, automaticamente, degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto dalle parti per il pagamento. Nel caso in cui, invece, il termine per il pagamento non fosse stato stabilito nel contratto stipulato, gli interessi sarebbero decorsi, automaticamente, senza la costituzione in mora – “senza che sia necessario un sollecito” indicava la direttiva 2000/35/CE – alla scadenza di:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento – indicava la direttiva 2000/35/CE: “trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi”;

- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi – indicava la direttiva 2000/35/CE: “trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi” –;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Indicava la direttiva 2000/35/CE “se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima data”.

La direttiva 2000/35/CE, recepita dal decreto legislativo 231/2002, prevedeva una disciplina unitaria fissando un termine massimo di pagamento di trenta giorni, se non diversamente stabilito nel contratto, decorso il quale cominciano a decorrere interessi moratori; consentiva poi agli Stati membri di individuare categorie di contratti per i quali il termine di pagamento poteva essere fissato in sessanta giorni anziché in trenta. L'art. 4 infatti prevedeva:

“Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi

e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile". L'autonomia contrattuale permetteva alle parti, a fronte della precedente direttiva, di fissare liberamente i termini di pagamento e di definire, purché le relative previsioni non fossero gravemente inique, le conseguenze del ritardo.

Lo schema di decreto legislativo – di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com-

merciali – prevede all'articolo 4 che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il nuovo articolo sostituisce le disposizioni dell'art. 4 del **decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**. Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento (tale disposizione rappresenta una precisazione non prevista nell'ordinamento previgente ma utile data la natura pratico-operativa della medesima);
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento (formulazione identica a quella previgente);
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle

merci o della prestazione dei servizi (formulazione identica a quella previgente);

- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data (formulazione identica a quella previgente). Si evidenzia nella nuova disciplina l'identificazione di termini certi per le procedure finalizzate ad accertare la conformità della merce o dei servizi rispetto al contratto: esse non possono avere una durata superiore a trenta

giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salva diversa pattuizione tra le parti, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Tale indicazione, di nuova introduzione, è finalizzata a non dilatare i tempi dell'esperimento delle procedure di valutazione della conformità della prestazione, con conseguenze nei termini di pagamento.

Nelle transazioni commerciali **tra imprese** le parti possono – secondo una nuova disposizione al comma 3 dell'art. 4 – pattuire un termine per il pagamento superiore. La clausola relativa deve essere provata per iscritto; termini superiori a sessanta giorni devono

essere, espressamente, pattuiti e non essere gravemente iniqui per il creditore.

Nel decreto legislativo di nuova adozione, **il termine per i pagamenti della p.a.** è quindi, con le diverse decorrenze sopra viste, pari a 30 giorni. Le principali novità introdotte dalla direttiva oggetto di recepimento consistono nell'introduzione di nuove limitazioni alla possibilità di derogare alle condizioni previste dalla legge. Diversamente da quanto stabilito dal precedente decreto legislativo 231/2002, le amministrazioni pubbliche, a seguito delle nuove disposizioni, non possono nel contratto, conseguentemente, stabilire un termine diverso di pagamento rispetto a 30 giorni (questo in via

“ Nella nuova disciplina le procedure finalizzate ad accertare la conformità della merce o dei servizi rispetto al contratto non possono avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salva diversa pattuizione tra le parti, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ”

ordinaria). Le parti possono però pattuire, per iscritto – come disposto dall'art. 4, comma 4 – un termine per il pagamento superiore a quello indicato di trenta giorni esclusivamente nei casi in cui ciò sia giustificato: dalla natura, dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto (tale disposizione non era prevista nella precedente formulazione dell'art. 4). I termini da stabilire contrattualmente, in ogni caso, non possono essere superiori a sessanta giorni (a differenza, come visto, dalle disposizioni previste per le transazioni commerciali tra imprese). I termini di trenta giorni risultano però, a seguito di una nuova precisazione, raddoppiati in taluni casi specifici:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza (di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333 le cui disposizioni hanno la finalità di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese);

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Il decreto legislativo in esame, in materia di saggio d'interessi, all'art. 5 sostituisce le disposizioni del previgente art. 5 del d.lgs. 231/2002. Le disposizioni in precedenza stabilivano, infatti, che, *salvo diverso accordo tra le parti* – non distinguendo fra transazioni intercorrenti tra imprese private e tra imprese private e p.a. – il saggio degli interessi era determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento per la Banca centrale europea maggiorato di sette punti percentuali. Il nuovo decreto legislativo, invece all'art. 5, indica: "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora". Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso d'interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

Il tasso di riferimento, senza prevedere un accordo tra le parti:

- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Non è possibile, secondo la nuova norma, per la p.a. definire un saggio di interessi diverso rispetto agli interessi legali di mora – corrispondenti agli interessi semplici di mora, su base giornaliera, ad un tasso pari a quello di riferimento maggiorato, rispetto al precedente decreto,

di otto punti percentuali. Quando una parte contrattuale non è la p.a., è invece possibile definire un tasso d'interesse diverso garantendo, tuttavia, situazioni di non iniquità per il creditore. La norma prevede: la possibilità di fissare contrattualmente tra le parti un tasso di interesse; la possibilità di individuare, come tasso di interesse, quale riferimento, il tasso di interesse legale di mora.

L'articolo 6 del nuovo decreto legislativo – che sostituisce il precedente articolo 6 del d.lgs. 231/2002 – afferma: "Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ("salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile" affermava, inoltre, il precedente decreto, dimostrazione, con il nuovo decreto, non più possibile).

Al creditore spetta, senza che sia necessaria **la costituzione in mora**, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".

Le precedenti disposizioni, ora completamente riscritte in una formulazione più articolata, indicavano, a riguardo, che i costi potessero essere determinati anche in base ad elementi presuntivi, tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale, richiamando principi di trasparenza e di proporzionalità.

Il nuovo articolo aggiunge un comma volto al riconoscimento di un valore forfettario, senza la costituzione in mora, pari ad euro 40, a titolo di risarcimento (più eventuali costi di assistenza, a condizione della prova del maggiore danno, per il recupero del credito).

L'articolo 7 del nuovo decreto modifica completamente le precedenti norme in materia di nullità codificando le fattispecie.

"Le clausole relative al termine di pagamento, – che in ogni caso per la p.a. non può derogare, in via ordinaria, al termine di 30 giorni – il saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, **a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto**, sono nulle quando risultano gravemente inique **in danno del creditore**. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

La precedente formulazione prevedeva che gli accordi sulla data del pagamento – ora non più possibili, come già affermato, in via ordinaria – o sulle conseguenze del ritardato pagamento, sarebbero stati dichiarati nulli

se, date la corretta prassi commerciale, la natura della prestazione, la condizione dei contraenti e i rapporti commerciali tra i medesimi, fossero risultate gravemente inique in danno del creditore.

Le nuove disposizioni contengono un richiamo al Codice civile volto a rendere concreta l'efficacia delle norme, di nuova introduzione, inerenti le clausole contrattuali in relazione: ai termini di pagamento, al saggio di interesse moratorio e al risarcimento per i costi di recupero. La norma civilistica, infatti - art. 1339 - prevede la sostituzione di diritto di clausole contrattuali difformi e la nullità parziale di singole clausole - art. 1419 -.

Proseguendo nell'esame dei successivi commi dell'art. 7, è disposto che: "Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.

Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione d'interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6".

"Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, è nulla la clausola avente a oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice".

I presenti commi descrivono il procedimento del giudice volto a dichiarare, anche d'ufficio, la nullità delle clausole definendo - al comma 3 ed al comma 4 - la clausola come gravemente iniqua quando escluda l'applicazione d'interessi di mora - non ammettendo prova contraria - e "presumendola" gravemente iniqua quando escluda il risarcimento dei costi di recupero (adempimenti ora prescritti dalla norma).

"Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice".

Il presente ultimo comma dell'art. 7 prevede, specificamente, nelle transazioni commerciali, in cui è parte la p.a., l'impossibilità da parte dell'ente, a pena di nullità dichiarata d'ufficio dal giudice, di apporre modifiche alla data di ricevimento della fattura.

Vengono evidenziati in quanto interessano le transazioni commerciali della pubblica amministrazione:

- **l'art. 1 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali modifica, tra l'altro, i seguenti articoli del decreto legislativo 231/2002 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;**
- **l'art. 2 del decreto modifica l'art. 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive".**

Art. 1 (ambito di applicazioni), comma 1	Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
Art. 1, comma 2	Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 3 (responsabilità del debitore)	Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4 (decorrenza degli interessi moratori), comma 1	Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

- Segue -

Art. 4, comma 2, lettera a)	<i>Omissis...</i> Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.
Art. 4, comma 4	Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
Art. 4, comma 5	I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.
Art. 4, comma 6	Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
Art. 4, comma 7	Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
Art. 5, (saggio di interessi di mora), comma 1	Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese [omissis]
Art. 5, comma 2	2. Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Art. 5, comma 3	Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6 (risarcimento delle spese di recupero), comma 1	Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Art. 6, comma 2	Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Art. 7, (Nullità), comma 1	Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Art. 7, comma 2	Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
Art. 7, comma 3	Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
Art. 7, comma 4	Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
Art. 7, comma 5	Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice;
La lettera a) dell'articolo 8, comma 1, ha questa formulazione a seguito dell'art. 1 del nuovo decreto.	Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti il termine di pagamento, il saggio degli interessi moratori o il risarcimento per i costi di recupero e di inibirne l'uso.
L'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192 è così riformulato (ai sensi dell'art. 2 del nuovo decreto).	In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di otto punti percentuali.